

## XC.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

## INDICE.

<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie . . . . .	Pag. 3229
BIANCHI L. ( <i>ministro</i> ) . . . . .	3229
	3230-33-34-35-38-39-40-41-44-46
CAVAGNARI . . . . .	3232
COMANDINI . . . . .	3238-43-48
CORNAGGIA . . . . .	3245
COSTA . . . . .	3237
COTTAFAVI . . . . .	3232
	3234-35-42-44-46
CREDARO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	3232
	34-35-36-37-39-40-41-43-44-45
FERRI G. . . . .	3246
FULCI N. . . . .	3244-45
GIANTURCO . . . . .	3235-40
LANDUCCI . . . . .	3230-36-37-38
MANTICA . . . . .	3242-45
PASQUALINO-VASSALLO . . . . .	3243
PRESIDENTE . . . . .	3249
SQUILLI . . . . .	3239-47
Spese impreviste 1904-905 ( <i>Discussione</i> ) . . . . . 3249	
FASCE ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . .	3250
RUBINI ( <i>presidente della Giunta generale del bilancio</i> ) . . . . .	3250

La seduta comincia alle ore 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate ».

Come la Camera ricorda, nella tornata del 16 aprile ultimo scorso, la discussione generale di questo disegno di legge venne chiusa e vennero anche discussi, ed in parte approvati gli ordini del giorno che erano stati presentati. Dobbiamo quindi iniziare ora la discussione degli articoli.

262

Consente l'onorevole ministro che si discuta il testo della Commissione?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1°

«Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (classiche tecniche, complementari e normali) e negli istituti pubblici di educazione femminile, neppure come semplice incaricato o comandante; e nessuno che già sia insegnante, può passare all'insegnamento d'altra materia, se non in seguito a concorso per titoli e per esame. Nessuno che già sia insegnante può passare a scuole d'altro grado, se non in seguito a concorso per titoli, e occorrendo, per esame.

« Gli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.

« Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dall'insegnamento per cui il concorso è bandito. Invece di questi titoli può solo valere il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione, non più tardi del 30 dicembre 1903, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni come pure di qualsiasi abilitazione per esame in materie, per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato.

« Il concorso sarà indetto per quel numero di posti, che presumibilmente si renderanno vacanti nei due seguenti anni scolastici. Dopo tre anni dalla sua approvazione, non potrà più aver valore per alcuna nomina.

« Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella

degli altri concorrenti, che siano riconosciuti idonei.

« Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori; e anche gli incarichi, i comandi e possibilmente le supplenze dovranno affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, ovvero, in mancanza di questi, agli altri graduati, seguendo sempre l'ordine di merito delle due graduatorie. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Landucci.

Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Mi permetta la Camera di fare alcune rapide osservazioni intorno a questo articolo 1, che è fondamentale del disegno di legge. Lo farò con la massima brevità, ed avverto che, se non ho presentato in precedenza, per iscritto, gli emendamenti che riassumerebbero il mio pensiero, è stato perchè io credevo che il disegno di legge si sarebbe discusso dopo i bilanci e che quindi ci fosse tempo: ma tornerà lo stesso, se il ministro e la Commissione avranno la cortesia di accettare alcune delle proposte che sono per fare e che non dovrebbero sollevare opposizioni.

Queste mie proposte di forma sono due.

In un punto dell'articolo, che ora è stato letto, si parla di comandati. Ora, siccome la legge nell'articolo 20, e giustamente, stabilisce che i comandati saranno in avvenire aboliti, che non ve ne saranno più, io crederei che nell'articolo 1 la parola *comandati* dovesse esser tolta.

L'articolo 20, in questa parte benissimo concepito, fa capire che incaricati e comandati vi potranno essere sino a tutto il 1905-1906, ma dopo non più.

Quindi nell'articolo primo non debbono essere più nominati.

Questa mi sembra una semplice correzione di forma che non debba sollevare opposizioni.

La seconda correzione è questa: nel terzo capoverso dell'articolo si dice « Invece di questi titoli può solo valere il corrispondente certificato di abilitazione concessa dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 30 dicembre 1903, rimanendo per l'avvenire vietate ecc. ».

Ora è noto, che alcuni di questi certificati di abilitazione furono dal Ministero rilasciati con data posteriore al 30 dicembre 1903. È verissimo che la Giunta del Consiglio superiore decise intorno [ad essi non più tardi del 30 dicembre 1903, ma i de-

creti di abilitazione furono emanati anche qualche tempo dopo quella data.

La dizione della legge è giustissima, non parlando essa del parere della Giunta, perchè non avrebbe potuto, ma dell'abilitazione concessa soltanto, poichè le abilitazioni furono autorizzate nel 1904, così io vorrei e credo opportuno che nel terzo capoverso invece di dire *30 dicembre 1903*, si dica *30 dicembre 1904* giacchè questo ritengo sia negli intendimenti di tutti ed è anche nello spirito della legge.

Gradirei sapere se Commissione e ministro accettano queste correzioni di forma.

CREDARO, *relatore*. La seconda senza dubbio, sulla prima parleremo.

LANDUCCI. E l'onorevole ministro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per quanto concerne i comandati, pregherei l'onorevole Landucci di non insistere, perchè è vero che la legge li vuole eliminati; ma dal momento che ci sono e la legge si può anche riferire agli anni precedenti, mi pare opportuno che la disposizione rimanga. Accetto poi la seconda correzione di forma che cambia il 1903 in 1904.

LANDUCCI. Però prima di continuare, io desidererei sapere se l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. (*Con forza*). Ma non è questo il modo! Onorevole Landucci, prima finisca di esporre tutte le sue osservazioni e poi il ministro e la Commissione risponderanno quello che crederanno bene di rispondere. Continui dunque.

LANDUCCI. Benissimo, benissimo, allora continuerò nelle mie osservazioni. L'articolo 1°, che è il fulcro di questa legge, stabilisce che d'ora innanzi nelle scuole medie governative non si potrà entrare come insegnante se non per concorso fatto per titoli o per esame e, come si comprende e come è risaputo, io applaudo a questa innovazione.

Però non posso nascondermi che per i professori delle scuole pareggiate questo principio, ove non sia convenientemente regolato e limitato, può produrre molti e gravi inconvenienti. Noi in forza della legge sulla conversione delle scuole pareggiate, che io da buon toscano non chiamerò mai regificazione...

CREDARO, *relatore*. Ma intanto ha pronunziato la parola!

LANDUCCI. L'ho pronunziata, ma per avere agio di esprimere per essa tutta la mia avversione; ...in forza di quella legge di conversione in regi degli istituti pareggiati abbiamo stabilito alcune norme fisse per cui il Mini-

stero può senz'altro procedere a quelle conversioni.

Si comprende come quella legge, essendo generale, investe anche le nomine dei professori di queste scuole pareggiate che, eventualmente, diventino governative; e viene così di conseguenza che tutti i professori di queste scuole pareggiate, anche quelli che da dieci e venti anni vi hanno insegnato e vi insegnano con riconosciute prove di abilità didattica e di capacità scientifica, dovranno, per queste nuove disposizioni di legge che stiamo discutendo, dovranno prender parte ad un concorso.

Ora ciò è non soltanto grave moralmente, ma anche in contrasto col principio della legge di conversione degli istituti pareggiati in regi.

Io per ciò crederei che alla fine del primo periodo dell'articolo si dovesse stabilire una specie di esenzione, una limitata eccezione concepita pressa a poco in questo modo: «salvo che si tratti di conversione di istituti pareggiati in regi, nel qual caso si stabiliranno le norme da introdurre nel regolamento».

Ed allora qui sarebbe aperta la via a stabilire nel regolamento convenienti norme per questo caso che sarà molto eccezionale.

Mi permetto di aggiungere un'altra osservazione.

In principio dell'articolo primo si dice: «Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative...» E poi si apre una parentesi in cui si dice «classiche, tecniche, complementari e normali».

Ora a me pare che sarebbe conveniente levare questa parentesi, non aggiungere alcunchè, perchè è difficile il determinare quali sieno le scuole medie governative.

Un'ultima osservazione.

Ho visto a questo proposito che nella relazione si parla della necessità di sottoporre alle disposizioni del disegno di legge gli Istituti femminili.

Levando la parentesi e le parole che comprende, non sarebbe escluso. Dunque io la leverei, tanto più che sarà la giurisprudenza della Quarta Sezione quella che potrà determinare...

**SQUITTI.** No, no, vi sono delle scuole che dipendono da altri Ministeri.

**LANDUCCI.** Ma dipendano da qualunque Ministero, quando abbiamo detto scuole medie governative, le comprendiamo tutte, mentre se noi specifichiamo corriamo il pericolo di escludere dalla disposizione della

legge una determinata scuola, perchè non è stata nominata nella legge stessa.

Questa è una buona ermeneutica legale.

Nell'ultimo periodo dell'articolo poi si parla delle supplenze e si dice che anche i supplenti saranno scelti fra coloro che avranno vinto il concorso e si aggiunge l'avverbio «possibilmente».

Ora io credo che, scopo della legge essendo quello di impedire assolutamente che si possano fare delle nomine al di fuori di coloro che per la grande via del concorso hanno ottenuta l'abilitazione, il lasciare questo avverbio «possibilmente» è come lasciare aperta una porta al ricadere in quell'inconveniente che è stata la ragione precipua per cui la legge si è dovuta fare; quindi io desidererei che fosse tolto anche questo avverbio; e non ci vedrei nessun danno perchè l'unica difesa che si potrebbe fare di questo avverbio sarebbe questa: che per certe scuole secondarie, poste in paesi non desiderati da alcuno, può darsi che in determinati momenti sia difficile trovare un supplente fra coloro che hanno superato il concorso,

Io reputo che in codesto caso la supplenza si potrà affidare ad un altro professore della scuola perchè in genere si tratterà di supplenze brevissime e tutti sanno come tutti gli istituti secondari sieno organismi in cui le materie sono molto affini.

Mi pare dunque che, col lasciare un simile avverbio, si verrebbe a ferire il principio della legge che è quello d'impedire che si entri nell'insegnamento senza concorso; perchè io metto pegno che, quando alcuno vi fosse entrato come supplente, non ne uscirebbe più così facilmente; questa è la fatalità delle cose.

Richiamo poi ancora l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sull'opportunità di stabilire che non solo non entrino nell'insegnamento secondario coloro che non hanno vinto il concorso, ma anche gli altri graduati, perchè l'eleggibilità e la graduazione al di là del numero per cui è stato aperto il concorso sono fonti di debolezza e quando si tratta di graduare al di là del concorso, le Commissioni sono di manica larga e quindi così si verrebbe a ferire il principio fondamentale della legge.

Si potrà obiettare che può sorgere la difficoltà che manchi il personale in dati momenti, ma a me pare che a ciò si possa facilmente provvedere dal Ministero aprendo

i concorsi per quel numero di posti che sia conveniente e necessario...

**PRESIDENTE.** Onorevole Landucci, per la deferenza che io le devo, l'avverto che ella finora ha fatto un soliloquio perchè gli emendamenti, affinchè possano essere presi in considerazione, debbono essere mandati al presidente sottoscritti da dieci deputati.

**LANDUCCI.** Io do moltissima importanza ad essere ascoltato da lei. Quando ho cominciato a parlare ho detto che avrei presentato per iscritto gli emendamenti se non avessi saputo in ritardo che oggi si sarebbe discussa questa legge.

**PRESIDENTE.** Ma può presentarli anche adesso, purchè abbiano le dieci firme.

**LANDUCCI.** Sta bene. Li manderò subito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

**COTTAFABI.** Quando, ultimamente, discutemmo delle leggi che riguardavano la pubblica istruzione, la Camera, unanime, riconobbe che, molte volte, esse hanno bisogno di ritocchi: perchè l'urgenza di soddisfare a legittime aspirazioni ed a bisogni indispensabili spesso fa sì che esse siano compilate con qualche fretta. Desiderando che questa legge sia il meno possibile difettosa, mi permetto di fare una osservazione, anche perchè non sorgano nuove ragioni di malcontento, contro provvedimenti coi quali, invece, ci proponiamo di fornire soddisfazione a giuste aspirazioni.

Nell'articolo 1 trovo una disposizione vessatoria e poco giusta che vorrei toltà.

Non trovo giusto che un insegnante in carica che possiede la sua laurea e che ha vinto il concorso, quando intenda passare da una materia all'altra, connessa fra loro e per le quali ha ottenuto l'abilitazione, debba sostenere un concorso per titoli e per esame. Comprendo, cioè, il concorso per titoli; ma non quello per esame, che considero vessatorio, inutile, umiliante.

Non voglio diffondermi su questo argomento, per non tediare nè l'onorevole ministro, nè la Camera, nè l'illustre presidente che ha introdotto il lodevole sistema di richiamare gli oratori ad una indispensabile brevità; osservo solo che, quando un insegnante, ad esempio, laureato in belle lettere, abbia l'abilitazione per l'italiano, il greco ed il latino, non possa esser costretto a sostenere un esame per passare dall'una all'altra di queste materie. In caso contrario, a che gli giova la sua laurea, il suo insegnamento, i concorsi, i titoli? La soppres-

sione che io propongo, è richiesta anche da quasi tutte le associazioni costituite da insegnanti. Non sono solito a fare il portavoce di nessuno; ma veggo le cose secondo la mia coscienza e la mia intelligenza, e le espongo con tutta franchezza.

Ripeto che, secondo me, il richiedere il concorso per esame, è una disposizione vessatoria. Deve bastare il concorso per titoli: perchè questi, ossia il modo di insegnare, l'anzianità, le pubblicazioni fatte, ecc., costituiscono, per un professore, la miglior prova della sua attitudine. (*Approvazioni*).

**CAVAGNARI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAVAGNARI.** Non posso consentire nel concetto espresso dall'onorevole Cottafavi. In sostanza, il passare da una cattedra all'altra, dato anche che vi sia affinità fra di esse, equivale a concorrere ad una cattedra nuova per la quale l'insegnante non ha dato alcuna prova delle proprie attitudini e della propria abilità; equivale a creare una condizione di cose che può dar luogo ad arbitrii ed inconvenienti che, invece, dovremmo evitare. Val meglio, secondo me, se il professore sente la forza della sua idoneità, che egli sperimenti il concorso, così come è sanzionato dalla presente disposizione di legge, perchè può esser sicuro della vittoria, di quello che concedere la facoltà alle Commissioni o a chi deve disporre delle cattedre, di poter scegliere il professore adibito all'insegnamento di diversa materia. È una questione assai delicata; e, per me, francamente, non saprei staccarmi dalle disposizioni come sono consegnate nel testo della legge; testo che pregherei Commissione e Governo di mantenere, così com'è.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lo prego di esporre il suo avviso sugli emendamenti. Glieli mando. Veramente non sono neppure firmati!...

**CREVARO, relatore.** Ringrazio l'onorevole Landucci di aver richiamato l'attenzione della Camera sopra il fatto che alcune abilitazioni furono concesse anche posteriormente al termine legale del 30 dicembre 1903, e a nome della Commissione dichiaro di accettare la modificazione da lui proposta, cioè che invece di 1903 si dica 1904. Le osservazioni fatte a riguardo dei comandati hanno pure il loro valore, ma io prego l'onorevole Landucci a considerare che i comandati rimangono fino a tutto il 1905-906.

LANDUCCI. Vi è la disposizione transitoria.

CREVARO, *relatore*. Appunto, è la disposizione transitoria che li conserva fino al 1905-906. Se noi non includiamo in questo primo articolo di legge anche i comandati, lasciamo libertà al Ministero di comandare professori, almeno per tutto quest'anno, a suo arbitrio, e questo non risponde affatto agli intendimenti della legge. Le considerazioni che ha svolto intorno ai supplenti sarebbero esatte se *supplente* non volesse dire un insegnante che prende il posto di un altro, temporaneamente impedito di compiere il suo ufficio. Ora in alcune residenze di scarsa importanza non è sempre possibile trovare un supplente che sia stato dichiarato eleggibile in un concorso. Non si può supplire sempre con altri professori, perchè bisogna vedere se hanno l'attitudine necessaria. Il professore di matematica non si potrà incaricare di supplire il professore di storia o quello di italiano. (*Interruzione del deputato Landucci*). La scelta del supplente, che deve intendersi sempre provvisorio, deve essere fatta con potere discrezionale, che secondo la Commissione non può essere tolto al Ministero. La presente legge limita molto le attribuzioni del potere centrale, ma dobbiamo guardarci dal sopprimere assolutamente ogni potere dell'amministrazione centrale, perchè il ministro non potrebbe neppure rispondere dei suoi atti in sede parlamentare. La Commissione, che ha esaminato il disegno di legge, è stata guidata da questo concetto: non inceppare l'azione del ministro oltre i limiti necessari per frenare abusi e impedire arbitrii dannosi alla scuola.

Le osservazioni che l'onorevole Landucci espone a favore degli insegnanti delle scuole pareggiate sono giuste, ma io ritengo che le obiezioni da lui mosse siano già risolte in quel disegno di legge che è stato intitolato: « Regificazione delle scuole pareggiate » nel quale appunto si regola il passaggio dei professori dalle scuole pareggiate alle governative.

Egli desidera poi che si tolga la parentesi nel primo comma. Su questo sono indifferente. Quando fu preparata la legge, la parentesi pareva necessaria per questo: le normali, secondo alcuni, non dovevano essere considerate scuole medie, sì bene scuole speciali; bisognava quindi specificare l'estensione della frase *scuole medie*, onde s'intitola questo disegno di legge.

L'onorevole Landucci ritiene pericolosa

una seconda graduatoria, la graduatoria degli idonei, ed anche qui mi pare che si debba trasportare la questione sopra il terreno dei fatti. Nei ginnasi inferiori, dove occorrono ogni anno un gran numero di professori, molte volte la graduatoria è esaurita, prima che il Ministero abbia tempo di bandire e risolvere un nuovo concorso. E che il Ministero abbia a sua disposizione una graduatoria di dichiarati idonei da una Commissione competente, è cosa molto opportuna.

E non mi pare che sia propriamente esatto il paragone con le Università; noi non possiamo paragonare i concorsi delle Università con quelli dei ginnasi inferiori, delle tecniche, e delle scuole medie e normali in genere, poichè le esigenze sono affatto diverse. Perciò io non accetterei questa sua modificazione.

E passo all'onorevole Cottafavi. Egli sembra osservare che questa legge, se non fosse ben meditata, potrebbe dispiacere ai professori secondari, e dar luogo forse a sorprese...

COTTAFVI. Darà tema a questioni.

CREVARO, *relatore*. Questioni ce ne saranno sempre. Possiamo stare qui a discutere un paio di mesi, ma in leggi di questa natura avremo sempre questioni, sì per l'indole assai delicata della materia, sì perchè ciò che si dà ad uno, si toglie di necessità all'altro. Però è da osservare questo, che i professori secondari hanno dichiarato di accettare la legge come è, anche senza alcun miglioramento, perchè ritengono che rappresenti un vantaggio. Essa è stata esaminata nei loro congressi, nelle associazioni, è stata oggetto di discussione sopra i loro giornali, e nell'insieme è stata giudicata buona.

L'onorevole Cottafavi propone che i professori, i quali passano da una materia all'altra, non abbiano obbligo di esame. Le sue considerazioni non sono senza valore, ed io inclinerei ad accettarle...

COTTAFVI. Per titoli sempre.

CREVARO, *relatore*. Però sembrerebbe più opportuno trovare una forma che dia modo al regolamento di stabilire le condizioni in cui questi passaggi da materia a materia possano seguire anche senza esame. Ma accettare la modificazione in via così generale potrebbe essere pericoloso.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ripeterò quello che testè ha detto l'onorevole relatore, col quale

sono d'accordo, circa le osservazioni fatte dall'onorevole Landucci. Pregherei poi l'onorevole Cottafavi di consentire che non venga mutata quella disposizione, e di non insistere nella sua raccomandazione, per la ragione evidente che non tutti i professori delle scuole medie sono ugualmente colti e capaci in più materie. Non basta avere la laurea. Come potrebbe passare, per esempio, un professore d'italiano all'insegnamento della filosofia, o un professore di latino e greco all'insegnamento dell'italiano, se, per parecchi anni, ha insegnato solo l'italiano, od il latino ed il greco? Chi non vede il danno che da questa misura deriverebbe alla scuola?

Una questione molto grave è quella di poter chiamare come supplenti anche coloro che non sono compresi nella prima graduatoria. Poichè si fanno ordinariamente due elenchi: la graduatoria di quelli che si propongono; e la seconda graduatoria, di coloro che sono considerati bensì idonei, ma dovranno presentarsi a nuovi concorsi. Credo che questa sia una questione da doversi disciplinare nel regolamento (*Benissimo!*); quindi rimandiamola al regolamento. Le Commissioni devono specificare quelli che regolarmente possono essere chiamati come supplenti; ed, anche approvando gli altri, questa seconda categoria non deve inquinare, mi si passi la parola, la dignità della scuola; perchè vi sono supplenti che, ordinariamente, dell'impartito insegnamento si fanno un titolo di merito; titolo di merito che potrebbe servire ad avviare nelle scuole secondarie una corrente di quelli che, fra costoro, sono meno idonei. E ciò dobbiamo evitare.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Nella prima parte, l'onorevole Landucci propone, anzitutto, chesia tolta la parentesi. Ma non so se egli abbia inteso di togliere i segni della parentesi o le parole. (*Si ride*). Bisogna intendersi; altrimenti, è inutile!... Io le leggi le leggo, perchè *leggi* è imperativo del verbo *leggere*. (*Si ride*).

Dunque vuol dire che si deve togliere tutta quella parte che riguarda le scuole classiche, tecniche, complementari e normali?

LANDUCCI. Si deve togliere.

PRESIDENTE. Lo so che ella dice che si deve togliere; ma io lo domando all'onorevole relatore.

CREDARO, *relatore*. Per chiarezza della legge, è meglio che quelle parole restino.

Del resto, questa non sarebbe una modificazione sostanziale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro:...

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È meglio che restino.

PRESIDENTE. Dunque, questo emendamento dell'onorevole Landucci non è accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. Del resto non porta le dieci firme che il regolamento richiede.

L'onorevole Landucci, poi, propone che nella prima parte dell'articolo sia tolta la parola *comandato*, là dove si legge: *come semplice incaricato o comandato*.

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'accetta?

CREDARO, *relatore*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Allora questo emendamento dell'onorevole Landucci non è accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione. Poi, l'onorevole Landucci stesso propone che dopo le parole: *in seguito a concorso per titoli e per esame*, si aggiungano queste altre: *salvo che si tratti di conversione degli istituti pareggiati in governativi, nel qual caso si seguiranno le norme da stabilirsi nel regolamento*.

Onorevole ministro, accetta questa aggiunta?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la accetta?

CREDARO, *relatore*. È prudente, e la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sempre nel primo comma, l'onorevole Cottafavi ed altri deputati hanno proposto di limitare le parole *per titoli e per esami* soltanto alla parola *per titoli*. Però, credo che l'emendamento dell'onorevole Cottafavi consista solamente nel sopprimere la parola *per esame* nella prima parte, dove dice: *l'insegnamento d'altre materie, se non in seguito a concorso per titoli e per esame*, e non nell'ultima parte. Va bene, onorevole Cottafavi?

COTTAFAVI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto; e ne ho già dichiarate le ragioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lo accetta?

CREDARO, *relatore*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Riassumendo, dunque, il primo emendamento dell'onorevole Landucci non è accettato, nè dal ministro, nè dalla Commissione, i quali accettano invece di aggiungere: « salvo che si tratti di conversione di istituti pareggiati », ecc. Questo emendamento è accettato.

COTTAFABI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

COTTAFABI. Sono dolente, onorevole ministro, di dovere insistere nel mio emendamento, perchè la ragione che ella ha esposto non mi ha punto persuaso. Infatti l'onorevole ministro ha dichiarato che non abbiamo alcun criterio per sapere che un insegnante sarà valente nell'insegnare una materia, mentre era valentissimo nell'insegnarne un'altra. Anzitutto si tratta di scuole dello stesso grado, per cui il professore deve avere la laurea e l'abilitazione nell'insegnamento. Abbiamo dunque un insegnante che passa dall'insegnamento del greco a quello del latino che ha lo stesso grado nei licei e nei ginnasi: esso dava quindi ogni garanzia come insegnante e l'aver prestato un buon servizio e l'attitudine risultano dalla produzione dei titoli. Perchè un insegnante che chiede di passare dall'insegnamento dell'italiano a quello del latino deve dunque offrire i titoli per i quali egli abbia diritto essere preferito ad altri, quando se egli non ha dato prova di competenza, non ha fatto pubblicazioni o studi speciali, non sarà preferito? Obbligare per esempio insegnanti distintissimi a dare un esame per passare dall'insegnamento del latino a quello dell'italiano dopo 20 anni, d'insegnamento, sarebbe enorme! Un insegnante che dà lezioni in un regio liceo, basta che presenti ad un concorso i suoi titoli. Dico questo perchè non mi pare anche una ragione attendibile quella che ha dato l'onorevole relatore: cioè che gli insegnanti avevano esaminato questa legge e l'avevano discussa ed accettata. Sicuro abbiamo molte volte noi legislatori ricevuto delle sollecitazioni ad approvare una determinata legge, come un ultimo *ratio* temendo che il fare delle riforme ne potesse ritardare e compromettere il risultato generale; ma la Camera non deve rinunciare a portarvi dei miglioramenti tanto più qui dove non s'impegna nè la finanza dello Stato, nè la responsabilità di alcuno e si può fare una buona disposizione di legge che soddisfi la classe

degli insegnanti. E credo che l'onorevole ministro non debba dire di no alla mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevole Cottafavi, s'impegna, in una parola, la efficacia della scuola; perchè altro è il titolo d'esame che il giovane ha sostenuto per essere abilitato all'insegnamento, altro è la coltura e la capacità d'insegnare una data materia. Sono due cose ben diverse.

COTTAFABI. Si tratta di scuole dello stesso grado.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Può essere considerato come titolo il lungo insegnamento che un professore ha fatto in una data materia; ma in conclusione, se ha insegnato il latino ed il greco, non lo si può mandare ad insegnare la storia e la filosofia. Ora, onorevole Cottafavi, veniamo ad una transazione; diciamo: per titoli, ed occorrendo per esame. Tanto per consentire condizionatamente al suo concetto.

COTTAFABI. Mettiamo un « occorrendo » tanto nella prima parte, che nella seconda parte.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianturco ha facoltà di parlare.

GIANTURCO. Vorrei pregare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di correggere, a mio parere, una inesattezza che potrebbe mutare, quando la legge sia intesa come è scritta, il carattere delle scuole normali. Per buona fortuna il relatore di questa legge è un valentissimo professore di pedagogia; ma egli non dirà di certo che le scuole normali siano scuole medie o secondarie. Le scuole complementari, le tecniche, le liceali, le ginnasiali sono scuole secondarie, poichè il carattere comune delle scuole secondarie, come tutti sappiamo, è quello di preparare la mente, di fornirle degli strumenti intellettuali necessari per poter più tardi dedicarsi a determinate professioni. Si è negato, ed a ragione, perfino il carattere di scuola secondaria alle sezioni professionali degli istituti tecnici, perchè soltanto la sezione fisico-matematica ha carattere di scuola secondaria. Ora mi permetta di restituire alle scuole normali il carattere, che esse hanno e debbono continuare ad avere di scuole professionali: questo fu il concetto che mi guidò nel preparare, come ministro, la legge di riforma delle scuole normali. Noi non abbiamo serbata sempre quella proprietà di linguaggio, che i legislatori dovrebbero serbare; ab-

biamo, per esempio, creato Istituti superiori, i quali farebbero supporre gli inferiori che non ci sono! Ora è bene rimetterci nella diretta via!

La mia conclusione è che sia tolta qualunque inutile parola e si dica puramente e semplicemente: *scuole governative classiche, tecniche, complementari e normali*. Non sanzionate con l'autorità della legge, quello che secondo me è un manifesto errore pedagogico; e se altra volta questo errore fosse passato non sarebbe questa ragione per ribadirlo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CRE DARO, *relatore*. La considerazione fatta dall'onorevole Gianturco è esatta in ordine scientifico, ma bisognerebbe cambiare il titolo della legge...

GIANTURCO. Non è ancora votata: si può cambiare.

CRE DARO, *relatore*. ... che è per lo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate. Si apre la parentesi, per comprendere nelle scuole medie anche le scuole normali, dovendo esse avere gli stessi benefici delle tecniche e classiche, ma, ripeto, pedagogicamente le osservazioni dell'onorevole Gianturco sono esatte. La scuola media non è chiusa in se stessa, ma prepara agli studi superiori, mentre la scuola normale è un istituto che termina con la licenza. Da questo punto di vista, l'onorevole Gianturco ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. Ma siccome le leggi devono esser fatte in modo che siano comprese da coloro per cui sono fatte, mi pare che si possa...

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Permetta. Si potrebbe consentire al concetto dell'onorevole Gianturco portando la parentesi prima della parola *normali*.

LANDUCCI. Onorevole presidente, mi conceda la facoltà di parlare dopo questa modificazione.

PRESIDENTE. Ella deve prima dirmi se mantenga o no il suo emendamento. Uno dei suoi emendamenti è accettato; lei vuole pure che si tolga la parola *comandati* e questo non è accettato...

LANDUCCI. Ci rinunzio, ma mi permetta...

PRESIDENTE. Lasci votare la prima parte.

LANDUCCI. Lo faccio per amore della legge.

PRESIDENTE. Che cosa propone?

LANDUCCI. Le parole che sono modificate, dopo le osservazioni dell'onorevole Gianturco, vengono ad escludere gli insegnanti delle scuole femminili.

PRESIDENTE. Dunque la prima parte dell'articolo dovrà esser così concepita:

« Nessuno può essere nominato insegnante, se non in seguito a concorso, nelle scuole medie (classiche, tecniche e complementari) nelle scuole normali e negli istituti pubblici di educazione femminili neppure come semplice incaricato o comandante. Nessuno che già sia insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso per titoli e occorrendo per esame. Nessuno che già sia insegnante può passare a scuole di altro grado, se non in seguito a concorso per titoli ed occorrendo per esame ».

Onorevole Landucci, la sua aggiunta deve essere messa dopo questa ultima preposizione? Perché siccome ricorre due volte la frase: « se non in seguito a concorso... »

LANDUCCI. Dopo la prima.

PRESIDENTE. Dopo la prima. Sta bene:

« Salvo che si tratti di conversione di istituti pareggiati in governativi, nel qual caso si seguiranno le norme da stabilirsi da regolamento ».

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal ministro. Poi viene come nel testo:

« Nessuno che già sia insegnante può passare a scuole di altro grado, se non in seguito a concorso per titoli e occorrendo per esame ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Scusi, onorevole presidente, è necessario fare un'altra piccola aggiunta che credo importante. Là dove dice: « nessun insegnante può passare a scuole d'altro grado », propongo che invece si dica: « d'altro ordine o grado ».

CRE DARO, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il primo comma dell'articolo 1° del quale ho dato lettura, con l'emendamento dell'onorevole Landucci, e con l'altra modificazione testè proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Comma secondo:

« Gli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati ».

(È approvato).



Terzo comma:

« Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dall'insegnamento per cui il concorso è bandito. Invece di questi titoli può solo valere il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione, non più tardi del 30 dicembre 1903, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni come pure di qualsiasi abilitazione per esame in materie, per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato ».

Qui invece di « 30 novembre 1903 » deve dirsi « 30 novembre 1904 ».

CREDARO, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo comma:

(È approvato).

Ai comma quarto e quinto non vi sono modificazioni. Li pongo ai voti.

(Sono approvati).

Dò lettura dell'ultimo comma:

« Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori; e anche gli incarichi, i comandi e possibilmente le supplenze dovranno affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, ovvero, in mancanza di questi, agli altri graduati, seguendo sempre l'ordine di merito delle due graduatorie ».

L'onorevole Landucci qui propone di togliere la frase « in mancanza di questi ». Il ministro e la Commissione non accettano questo emendamento.

LANDUCCI. Il ministro ha detto che accetta di provvedere col regolamento e io consento.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo ultimo comma.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

## Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro, su proposta della sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16 della presente legge. La sezione compilerà una lista con un numero doppio di persone per ciascuna categoria di concorso. Essa sarà composta di professori

universitari, con preferenza di quelli che abbiano insegnato nelle scuole medie, e per almeno un terzo d'insegnanti titolari delle scuole medie governative, per le quali è indetto il concorso; ma per i concorsi a cattedre di materie per le quali non esiste insegnamento universitario, le Commissioni potranno essere composte di soli professori delle scuole medie.

Dal regolamento verranno stabilite le norme per assicurare un termine opportuno e sufficiente ai lavori delle Commissioni giudicatrici, e per indicare i criteri a cui queste dovranno attenersi, per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa subito alla sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16. La sezione esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e, occorrendo, proporrà al Ministero l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro un mese dal voto della sezione la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero col voto stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

COSTA. Il nostro collega Zerboglio ha presentato parecchi emendamenti; ma in seguito alla ripresa improvvisa di questa discussione l'onorevole Zerboglio non ha potuto intervenire alla seduta. In assenza di lui, l'amico Ferri Giacomo ed io ripresentiamo gli emendamenti del collega Zerboglio sotto la stessa forma, e preghiamo l'onorevole ministro di dirci se li accetti o no. La nostra pretesa è moltomodesta; non vogliamo lasciar passare questa legge senza che anche da questa parte sorga una parola in suo favore.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Zerboglio, i suoi emendamenti s'intenderebbero ritirati. Però, siccome un emendamento ritirato dall'autore, secondo l'articolo 91 del regolamento, può essere ripreso da altri, può benissimo l'onorevole Costa far suoi gli emendamenti dell'onorevole Zerboglio.

Dunque all'articolo 2, gli onorevoli Costa e Ferri Giacomo, propongono questo emendamento:

*Ai due ultimi comma del testo della Commissione sostituire l'ultimo comma del testo ministeriale, aggiungendo il comma seguente:*

« I capi di istituto debbono essere scelti fra il corpo insegnante in seguito a concorso

per titoli, colle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1° e con quelle dell'articolo 2 ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'Istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'Istruzione pubblica*. Io consentirei al desiderio, manifestato dagli onorevoli proponenti; ma faccio osservare che il concetto dell'emendamento è contenuto nell'articolo 19 della legge, nel quale è detto: « agli effetti della presente legge i capi d'istituto si considerano come insegnanti ». Perciò spero che gli onorevoli proponenti l'emendamento lo vogliano ritirare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non accetta l'emendamento, perchè lo crede compreso nell'articolo 19.

COSTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Io volevo fare un'osservazione circa la prima parte dell'articolo 2. Dal momento che abbiamo distinto, nell'articolo 1, le scuole normali dalle medie, come era giusto, bisognerà modificare tutto il rimanente della legge secondo questa distinzione; perchè, per esempio, qui dove si parla di Commissioni che dovranno essere composte di soli professori delle scuole medie, sarebbero esclusi i professori delle scuole normali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. In questo articolo c'è una parte, modificata dalla Commissione, che a me, francamente, parrebbe dovesse essere sostituita dalla formula dell'articolo ministeriale.

Il Ministero proponeva questa procedura: quando la Commissione giudicatrice avesse presentato la graduatoria dei vincitori e degli idonei, questa graduatoria doveva essere subito pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero, per modo che gli interessati avessero quindici giorni di tempo per sottomettere eventualmente alla Giunta superiore del Consiglio, che deve esaminare la regolarità della procedura...

SQUITTI. Domando di parlare.

LANDUCCI... le osservazioni, che avrebbero creduto del loro interesse; e la Giunta, o meglio, la Sezione del Consiglio superiore avrebbe deciso intorno alla regolarità della procedura della Commissione, tenendo anche conto delle osservazioni che ciascuno dei graduati avesse potuto fare nel proprio interesse. Invece la Commissione, non so se

a risparmio di tempo, o per impedire che proteste di troppo tenue importanza siano presentate alla Giunta del Consiglio superiore, propone che la relazione sia trasmessa subito alla sezione del Consiglio superiore la quale esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e occorrendo proporrà al Ministero l'annullamento, senza quindi tener conto delle eventuali osservazioni, che i singoli concorrenti avrebbero potuto fare.

È noto che in tutte queste cose, per il più, il più competente a presentare i motivi a sua difesa è l'interessato. Ora lo scopo della legge è di dar modo agli interessati di difendere i loro interessi.

A me pare che questo scopo si integrava benissimo nella proposta fatta dal Ministero, la quale non importava nemmeno molto tempo, perchè dava un periodo di quindici giorni soltanto. Allo stato delle cose gli interessati non avranno che un mezzo. Dopo che la Commissione ha giudicato, intenteranno queste nuove azioni contro la Commissione, e ciò diviene molto più difficile e costoso, perchè questo secondo modo importa per l'organismo della legge quasi un processo, una vera discussione contenziosa molto grave ed anche molto dispendiosa.

Il permettere agli insegnanti di esporre in precedenza le ragioni che possono, secondo loro, infirmare la graduatoria, era un modo di facilitare alla Giunta, meglio dire alla sezione del Consiglio superiore, di giudicare illuminatamente, e tenendo conto di tutte le eventuali osservazioni, intorno alla regolarità della procedura della Commissione. Quindi concludo rilevando che togliere agli insegnanti il diritto preventivo di sottoporre alla sezione del Consiglio superiore le osservazioni sull'operato della Commissione, è gravissimo: è vero che non si modifica in nulla lo scopo, perchè gli insegnanti potranno ricorrere dopo, ma li obbliga ad un vero processo contenzioso amministrativo molto difficile e dispendioso e pone la sezione del Consiglio superiore in condizione di non essere completamente illuminata, come potrebbe esserlo dalle osservazioni degli interessati.

Quindi credo che nella pratica sia molto meglio (e ne farei viva istanza al ministro di tornare alla dizione del progetto ministeriale, che diceva: « la relazione, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate subito nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. Dopo quindici giorni

dalla avvenuta pubblicazione gli atti del concorso insieme con gli eventuali reclami degli interessati (ed era giustissimo) saranno trasmessi alla sezione del Consiglio superiore di cui all'art. 16».

Se questi reclami degli interessati dalla sezione del Consiglio superiore fossero respinti, peggio per loro: seguiranno dopo l'altra procedura ed avranno già avuto un giudizio contrario. Ma la dizione proposta dalla Commissione è molto grave ed io credo quella del testo ministeriale molto più opportuna, più semplice, più favorevole all'interesse dei concorrenti e molto più consentanea anche allo spirito animatore di tutta la legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Squitti; ne ha facoltà.

**SQUITTI.** Mi ha dato argomento a chiedere di parlare su questo articolo un *lapsus linguae* dell'onorevole Landucci, ripetuto e talvolta anche corretto. L'onorevole Landucci ha parlato sempre di Giunta del Consiglio superiore...

**LANDUCCI.** No, sezione.

**SQUITTI.** Ha detto Giunta, onorevole Landucci, e talvolta, correggendosi, anche sezione.

**LANDUCCI.** Perché si era abituati alla Giunta.

**SQUITTI.** Ora, l'onorevole Landucci è stato in questo punto più logico di quello che egli stesso possa credere; poichè, parlando di poteri da dare ad un ente, deve essere un ente che già esiste, e la Giunta del Consiglio superiore è un ente che non esiste, mentre la sezione speciale del Consiglio superiore esisterà soltanto quando noi avremo votato l'articolo 16 di questo disegno di legge.

**LANDUCCI.** Precisamente.

**SQUITTI.** Di guisa che oggi noi parliamo di un ente che non sappiamo se sarà approvato dalla Camera com'è proposto, di cui non conosciamo nè i limiti, nè i poteri che deve esercitare; e perciò se l'articolo 16 non fosse approvato dovremmo rifare tutti questi articoli che si riferiscono all'istituzione della sezione speciale del Consiglio superiore. Io quindi domando all'onorevole ministro se trova logica questa osservazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Squitti ha perfettamente ragione, rispetto alla dizione dell'articolo 2, perchè la sezione speciale del

Consiglio superiore esisterà soltanto dopo l'approvazione dell'articolo 16. Ma se la legge sarà approvata, è naturale che l'articolo 2 debba essere coordinato con l'articolo 16, che stabilisce appunto la istituzione della sezione speciale del Consiglio superiore.

A me pare che si accumulerebbe troppo lavoro nella Giunta del Consiglio superiore (e questo avrebbe anche un effetto economico non trascurabile), se noi affidassimo l'esame di cui all'articolo 2 alla Giunta del Consiglio superiore.

**SQUITTI.** Ne parleremo all'articolo 16.

**BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica.** Consenta dunque che resti la dizione che tale esame sarà fatto dalla sezione del Consiglio superiore, salvo ad approvare l'articolo 16.

**PRESIDENTE.** Salvo che sia approvata la legge. (*Si ride*).

**BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica.** Onorevole Presidente, poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra una modificazione della dizione del primo capoverso dell'articolo. Dove dice: « Essa sarà composta di professori universitari », bisognerebbe dire: « ...di professori di università o di altri istituti superiori... ».

**LANDUCCI.** Sì, sì!

**BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica.** ... perchè questi non dovrebbero essere esclusi.

Dunque: di professori di università o di altri istituti superiori, o speciali.

**CREDARO, relatore.** Speciali non lo direi.

**PRESIDENTE.** Di altri istituti superiori.

**CREDARO, relatore.** Di altri istituti superiori; basta.

**PRESIDENTE.** C'è l'emendamento proposto dagli onorevoli Costa e Ferri G., che è poi la proposta dell'onorevole Zerboglio, perchè gli onorevoli Costa e Ferri hanno detto che facevano propri gli emendamenti (sono diversi) presentati dall'onorevole Zerboglio.

Dunque l'emendamento presentato dall'onorevole Zerboglio all'articolo due dice così: *Ai due ultimi comma del testo della Commissione sostituire l'ultimo comma del testo ministeriale aggiungendo: « I capi di istituto debbono essere scelti fra il corpo insegnante in seguito a concorso per titoli colle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e con quelle dell'articolo 2 ».*

Questo era l'emendamento Zerboglio che è riprodotto dagli onorevoli deputati Costa

e Ferri G. Ma non potrebbe essere messo a partito se non nel caso che fosse accettato dal Governo e dalla Commissione.

GIANTURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIANTURCO. Onorevoli colleghi, è tanta la incertezza della nostra legislazione scolastica, anche sui punti fondamentali, che io debbo per necessità, pur non opponendomi alla proposta che è stata fatta testè dall'onorevole ministro, domandare uno schiarimento ed una spiegazione.

Non voglio qui rislevare la questione, tante volte discussa, circa il carattere degli istituti superiori, specie degli istituti femminili; questione che si ricollega, non solo col nostro diritto scolastico, ma col nostro diritto costituzionale. Sarebbe fuori di luogo discutere ora di siffatto argomento.

Desidero però che l'onorevole ministro mi dica, e che mi confermi pure l'onorevole relatore, il pensiero del Governo e della Commissione intorno a un punto speciale.

Come la Camera sa, poichè vi è uno speciale stanziamento di bilancio, con un decreto ministeriale fu pareggiato l'istituto superiore di suor Orsola Benincasa di Napoli. È un istituto che segue naturalmente i programmi stessi degli istituti femminili di Firenze e di Roma. Concesso a questa scuola il pareggiamento, da ogni parte delle provincie meridionali sono accorse le giovinette per compiere i loro studi, nella piena fiducia che i titoli ivi conseguiti siano perfettamente validi. Ora mi si dice sia venuto in mente a qualche Commissione di poter dubitare della legalità dei titoli conferiti dall'istituto di suor Orsola Benincasa di Napoli; e il dubbio si fonderebbe sull'affermazione che illegittimamente si sarebbe accordato il pareggiamento a un istituto, che, essendo superiore ed, a giudizio della Commissione, un istituto universitario, non avrebbe potuto essere pareggiato.

Infatti, secondo il nostro diritto scolastico, non è ammessa la libertà dell'insegnamento superiore; è lo Stato il quale istituisce le Università e non tollera che sorgano Università concorrenti, nè cattoliche, nè di altro genere.

Ora l'emendamento proposto dall'onorevole ministro (ed è questa la spiegazione che chiedo) vulnera forse la tesi della piena legalità, siccome io ritengo, del pareggiamento conferito all'Istituto di Suor Orsola Benincasa?

A parer mio non si può dubitare che gli isti-

tuti femminili superiori, anche quando, sotto parecchi rispetti, debbano equipararsi agli istituti universitari, abbiano tuttavia caratteri speciali; di guisa che legalmente fu concesso il pareggiamento all'istituto di Suor Orsola di Napoli per tanti rispetti diverso dalle Università; sebbene v'insegnino molti valenti professori dell'Università napoletana.

Ma quando il pareggiamento fosse stato illegalmente conferito, e l'illegalità non fosse stata sanata dal Parlamento mercè l'approvazione del bilancio, i diplomi sarebbero, a parer mio, validamente rilasciati, finchè non fosse annullato il decreto di pareggiamento.

La famosa legge *Barbarius Philippus* basta a rassicurare intorno a ciò quelle giovinette e le loro famiglie; ma non è inutile, che le rassicuri l'autorevole parola del ministro e del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il carattere degli istituti di Roma, Firenze e Napoli è certamente quello di istituti superiori che stanno fra le scuole normali e le università. Gradatamente un tale criterio e concetto si è andato sempre più evolvendosi, di modo che nei vari disegni di legge quegli istituti sono apparsi sempre più assimilati a scuole universitarie. Così essendo, per l'istituto di Napoli debbo ritenere che non c'è ragione onde non debba godere di tutti i diritti conferiti ad istituti pareggiati.

GIANTURCO. Benissimo!

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. ... Gli stessi diritti e quindi anche i diplomi dovrebbero essere validi come quelli che si rilasciano dalle scuole superiori a cui per legge è pareggiata quella di Suor Orsola Benincasa. (*Commenti*).

CREVARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *relatore*. Poichè l'onorevole Gianturco ha chiesto anche il mio parere intorno all'istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, è necessario che io con tutta sincerità dica che, secondo me, quell'istituto non può essere pareggiato agli istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, perchè il pareggiamento all'istituto di Napoli è stato concesso con le forme e le garanzie che la legge impone per le scuole medie e non per le scuole propriamente universitarie.

PRESIDENTE. Ma che cosa c'entra questo?... Qui siamo in tema di emendamenti all'articolo...

GIANTURCO. Ma c'entra benissimo, è una questione di grande interesse.

CRE DARO, *relatore*. Quel pareggiamento è stato accordato soltanto sul parere della Giunta superiore ed inoltre non risulta che gli insegnanti dell'istituto di Napoli siano nominati per concorso ed assoggettati alle stesse norme con cui si nominano quelli dell'istituto superiore di magistero di Roma e di Firenze. (*Interruzione*).

Questo è il mio parere franco e leale.

GIANTURCO. Benissimo.

CRE DARO, *relatore*. Se poi l'onorevole Gianturco vorrà proporre alla Camera una legge che dia all'istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli la stessa figura pedagogica e giuridica che hanno gli istituti di Firenze e di Roma, io sarò lietissimo di mettere la mia modesta parola a conforto di questa tesi. Ma senza il Parlamento non si può, quasi di sorpresa, pareggiare ai governativi un istituto, che si propone di conferire diplomi per l'insegnamento normale e medio. Sarebbe precedente gravissimo, contrario a tutta la nostra legislazione scolastica.

GIANTURCO. Bene, ringrazio.

CRE DARO, *relatore*. Quindi allo stato delle cose non credo che si debba accettare a sua interpretazione.

GIANTURCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma scusi, non posso lasciarlo parlare: l'articolo 79 del regolamento lo vieta.

GIANTURCO. Ma scusi, onorevole presidente, siamo proprio nel tema della discussione.

PRESIDENTE. Niente affatto, questa è una discussione che hanno introdotta di straforo: qui si tratta dell'articolo 2 e non l'altro, ed ella, onorevole Gianturco, che è stato tante volte ministro ed è anche deputato anziano, dovrebbe dare il buon esempio: qui è proprio l'articolo 79 del regolamento che si oppone...

GIANTURCO. Vuol dire che io rinunzio a parlare per ossequio a lei... non per altre ragioni...

PRESIDENTE. Non a me... ma all'articolo 79.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io poi dovrei aggiungere un'altra osservazione: credo sarebbe utile, nel primo capoverso, arrivati alla parola *concorso*, togliere tutto il resto, perchè

la maggior parte delle materie insegnate nelle scuole secondarie sono anche insegnate nelle università.

CRE DARO, *relatore*. Scusi, onorevole ministro, mi pare necessario lasciare la dizione quale è...

PRESIDENTE. Veramente si potevano mettere d'accordo prima: è più di un mese e mezzo che la legge sta dinanzi alla Camera e non capisco come vengano all'ultimo momento a sollevare questioni relativamente minime... (*Bene!*)

CRE DARO, *relatore*. Ci sono, nelle scuole secondarie, materie cui i diplomi non sono conferiti nelle Università. Così le cattedre di letteratura francese, tedesca, inglese mancano in quasi tutte le nostre Università; e la computisteria pure, che è insegnata nelle scuole tecniche, e la calligrafia, e il disegno, e il canto, e i lavori donneschi, e altre ancora. Questo comma è praticamente ritenuto utile per la buona riuscita dei concorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione insiste?

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Landucci propone che al terzo capoverso di questo articolo si sostituisca quello del testo ministeriale e l'onorevole Zerboglio propone la sostituzione di un suo capoverso ai due ultimi capoversi del testo della Commissione. Queste proposte non sono accettate nè dal ministro, nè dalla Commissione, quindi io metto intanto a partito il primo capoverso dell'articolo secondo.

CRE DARO, *relatore*. Permetta, onorevole Presidente; in seguito alle modificazioni portate all'articolo primo bisogna introdurre una correzione anche in questo; dovunque sono nominate le scuole medie bisogna aggiungere anche normali...

PRESIDENTE. Per intenderci meglio rileggeremo l'articolo con le modificazioni che si propongono. Dunque il primo capoverso dell'articolo 2 suonerebbe così:

« La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro, su proposta della sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16 della presente legge. La sezione compilerà una lista con un numero doppio di persone per ciascuna categoria di concorso. Essa sarà composta di professori di Università e di altri Istituti superiori, con preferenza di quelli che abbiano insegnato nelle scuole medie e normali, e per almeno un terzo d'insegnanti

titolari delle scuole medie e normali governative per le quali è indetto il concorso; ma per i concorsi a cattedre di materie per le quali non esiste insegnamento universitario le Commissioni potranno essere composte di soli professori delle scuole medie e normali ».

CREDARO, *relatore*. Sta bene così.

PRESIDENTE. Allora metto a partito questo primo capoverso dell'articolo secondo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Gli altri capoversi rimangono come sono stati proposti nel testo dalla Commissione perchè, come ho già detto, non vengono accettate le proposte dell'onorevole Landucci e dell'onorevole Zerboglio. Ad ogni modo li rileggo:

« Dal regolamento verranno stabilite le norme, per assicurare un termine opportuno e sufficiente ai lavori delle Commissioni giudicatrici, e per indicare i criteri a cui queste dovranno attenersi, per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

« La relazione sarà trasmessa subito alla sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16. La sezione esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e, occorrendo, proporrà al Ministero l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

« Entro un mese dal voto della sezione la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero col voto stesso ».

Metto a partito quest'ultima parte dell'articolo secondo.

(È approvata).

Metto a partito l'articolo secondo nel suo complesso.

(È approvato).

### Art. 3.

In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino la residenza loro assegnata, decadono dal diritto di essere nominati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFIVI. Propongo una aggiunta a questo articolo. Mi è stato osservato che essa avrebbe potuto formare materia di regolamento, ma io sono veramente contrario a questo sistema di portare nei regolamenti tutto quanto può far parte del corpo della

legge, perchè i regolamenti passano e le leggi restano e quindi si possono dai governanti, mutando quelli, sopprimere concetti e vantaggi che intendiamo che rimangano finchè dura la legge.

Pertanto io ed altri colleghi proponiamo che agli insegnanti di prima nomina che si debbono recare alla sede alla quale vengono nominati sieno estesi i benefici delle riduzioni ferroviarie di cui godono gli insegnanti che sono già in carica. A me pare che questa proposta sia così logica che non abbia bisogno di nessuna illustrazione, perchè, se si concede un vantaggio a chi è già in carica e percepisce uno stipendio, tanto più lo si deve concedere a colui che si reca sul campo della propria attività e che non può avere molti mezzi, dato anche il malaugurato aumento delle tariffe ferroviarie e delle tasse scolastiche universitarie che i laureati hanno dovuto pagare! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Mantica propone un emendamento a questo articolo, cioè alle parole: « decadono dal diritto di essere nominati », sostituire: « perdono il loro posto di graduatoria ».

L'onorevole Mantica ha facoltà di parlare.

MANTICA. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla gravità di questo articolo. Questa legge in gran parte proviene (e io in questo concetto non consento) da una specie di diffidenza sistematica verso l'amministrazione. Io mi auguro che questo provvedimento non sia il solo appagamento che noi vogliamo dare alle giuste aspirazioni dei professori delle scuole secondarie...

PRESIDENTE. Ma ella torna a parlare dello scopo della legge di cui ha già parlato nella discussione generale.

MANTICA. Ma io debbo pur spiegare lo scopo della mia proposta. Del resto, se ella vuole che io non parli, tacerò.

PRESIDENTE. Ma vada avanti.

MANTICA. A me pare che con questo articolo l'amministrazione sia messa in grado di non nominare chi non vuole nominare. Se fosse possibile pubblicare insieme col bando di concorso l'elenco delle sedi, graduandole secondo la loro importanza, cosicchè esse toccassero successivamente ai vincitori in rapporto con la graduatoria di questi, allora si potrebbe dire al professore « Concorrendo tu sai già a quale cattedra sarai destinato, a seconda del posto di merito che otterrai in graduatoria ».

Ma finchè l'amministrazione potrà offrire al primo riuscito la cattedra meno ambita

ed all'ultimo riuscito una cattedra migliore, una di quelle che vengono immediatamente dopo le più desiderate e più importanti (che poi non si sa quali siano perchè la legge non lo dice) è chiaro che l'amministrazione potrà nominare chi le pare e piace ai posti migliori e potrà anche offrire la peggiore cattedra al primo riuscito.

D'altra parte una residenza che può essere ambita da uno può disconvenire ad altri. Tutto ciò io dico entrando in quel concetto di diffidenza verso l'amministrazione, che anima questa legge, e che io non condivido. Ma, sinceramente, onorevoli colleghi, vi par giusto di stabilire per legge che coloro i quali rifiutino, e forse per giusti motivi, la prima residenza loro assegnata od offerta, decadono dal diritto di essere nominati? Non equivale ciò a dar modo all'amministrazione di far decadere coloro che non le piacciono, di far perdere ad essi un diritto conquistato per concorso? Ciò è enorme. E noi ci proponiamo di fare una legge per i professori, non contro i professori.

Io quindi propongo di disporre che perdano soltanto il loro posto nella graduatoria. Far perdere addirittura il diritto ad essere nominati non è equo, tanto più se si considera che i concorsi non hanno efficacia indefinita.

Dopo un triennio si dovrà fare un nuovo concorso, quindi se entro il triennio il professore che alla prima offerta avrà perduto il turno (cosa per sé non lieve), avrà potuto conseguire in seguito una residenza che gli convenga, bene; altrimenti perderà di fatto il diritto alla nomina.

Ma che alla prima offerta fattagli, e da lui rifiutata, incorra nella pena di non essere più nominato è cosa ingiusta, lo ripeto, e va contro allo scopo stesso della legge. (Approvazioni).

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'Istruzione pubblica. A tal proposito potrei fare una proposta che...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole ministro, è meglio che prima parlino tutti coloro che hanno chiesto di parlare su questo articolo; così ella potrà rispondere a tutti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. - Io voleva dire a un dipresso ciò che ha detto l'onorevole Mantica. Si dimostra una ingiustificata diffidenza verso l'amministrazione attuando questa disposizione che mi pare eccessiva. (Commenti). Propongo che invece di dire:

« decadono dal diritto », si dica: « possono essere dichiarati decaduti ». (Commenti).

COTTAFI. Ma allora è lo stesso!

PRESIDENTE. Ma gli emendamenti non possono essere improvvisati.

PASQUALINO-VASSALLO. Vi possono essere ragioni di salute o di famiglia che impediscano al professore di andare in una determinata residenza; bisogna quindi lasciare facoltà all'amministrazione di vedere se tali ragioni siano giustificate.

PRESIDENTE. Il disegno di legge non parla di rifiuto, cioè di un fatto concreto, ma parla di giustificate ragioni di salute o di famiglia.

COMANDINI. Ma, onorevole presidente, io credo che, poichè l'onorevole ministro ha annunciato di avere una proposta da fare, sia meglio che egli la manifesti. Forse basterà a troncarsi ogni discussione. (Bene!)

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'Istruzione pubblica. Si potrebbe modificare l'articolo anche per aderire al concetto dell'onorevole Mantica: « Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 5 i vincitori di un concorso che rifiutino la residenza loro assegnata decadono dal diritto di essere nominati ».

Il terzo comma dell'articolo 5 dice così:

« I vincitori che rifiutino una sede, non perdono il diritto di andare in altre sedi », ed aggiungerei: « dopo gli altri vincitori fino all'esaurimento della graduatoria ».

MANTICA. Chiedo di parlare, perchè qui c'è un equivoco.

PRESIDENTE. Aspettino!

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'Istruzione pubblica. Mi pare che il concetto sia molto chiaro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, relatore. Il terzo comma dell'articolo quinto concerne le cattedre più importanti in sedi universitarie. Per queste si tratta sempre di insegnanti che sono già in servizio, ai quali è attribuita la facoltà di presentarsi al concorso. E sarebbe veramente crudele dichiararli decaduti da tale nomina. La Commissione ed il Ministero non hanno voluto questo.

L'osservazione dell'onorevole Mantica sarebbe opportuna, se non vi fosse il comma secondo dell'articolo quarto, il quale dice: « alla sede vacante non richiesta da nessun insegnante si provvede con prime nomine ».

Le residenze che si potranno offrire dal

Ministero, dopo questa legge, ai vincitori di un concorso generale, saranno sempre le residenze meno ambite. Perciò il favoritismo che egli teme, se ho bene afferrato il suo pensiero, non è possibile.

L'emendamento presentato dall'onorevole Zerboglio può essere accettato, inquantochè dà modo agli insegnanti, i quali per ragioni di famiglia o di salute non possano raggiungere subito la residenza richiesta, di aspettare, finchè il turno sia esaurito.

PRESIDENTE. Io, per mettere ai voti gli emendamenti, devo sapere prima se sono o no accettati dal ministro e dalla Commissione, perocchè nessuno di essi porta le dieci firme. Procediamo dunque per ordine.

L'emendamento dell'onorevole Zerboglio, ossia quello degli onorevoli Costa e Ferri, Giacomo, è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Ora l'emendamento dell'onorevole Mantica, è accettato dalla Commissione?

CREDARO, *relatore*. Non è accettato.

PRESIDENTE. Dunque non è accettato.

MANTICA. L'onorevole-ministro non ha detto niente.

PRESIDENTE. Ma qui non c'è niente da dire.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Io desidererei che si mettesse ai voti anzitutto la modificazione che io ho proposta consistente nell'aggiungere le parole: « salvo il disposto del terzo comma dell'articolo quinto ».

PRESIDENTE. Mi è sembrato che non fosse d'accordo con l'onorevole relatore?

CREDARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *relatore*. Per maggiore chiarezza l'articolo dovrebbe essere concepito così:

« In caso di prima nomina i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte decadono dal diritto di essere nominati, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo quinto. (*Commenti — Interruzioni*).

FULCI NICOLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma qui c'è anche un'aggiunta proposta dall'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Votiamola come massima.

PRESIDENTE. Qui non c'entra la massima.

Dunque l'onorevole Cottafavi ed altri nove deputati propongono una piccola aggiunta all'articolo terzo così concepita: « Agli insegnanti secondari di prima nomina che si devono recare alla sede alla quale

sono stati destinati, saranno accordate le riduzioni ferroviarie, delle quali godono gli insegnanti effettivi ».

Accetta, onorevole ministro, questa aggiunta?

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Non posso accettare questo emendamento, per la ragione semplicissima che dovrei mettermi d'accordo col ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Onorevole Fulci...

FULCI NICOLÒ. Avevo chiesto di parlare per rivolgere preghiera all'onorevole ministro e alla Commissione perchè, a me pare, che la dizione di questo articolo ha bisogno di modificazioni, ha bisogno di essere coordinata con gli emendamenti presentati...

PRESIDENTE. Ma non vi sono emendamenti.

FULCI NICOLÒ. Io qui da spettatore non ho capito come mai si possa concordare il disposto dell'articolo terzo con la dizione dell'emendamento. Confesso di non aver capito, e credo che molti colleghi con me non abbiano capito come questi due termini così diversi si possano accordare. Ora, siccome appartengo ancora alla vecchia scuola, vorrei che le leggi uscissero dalla Camera legislativa con maggior concordia di intendimenti e, mi si consenta l'espressione, con maggior logica, perchè a me pare che oggi facciamo una legge che nell'applicazione pratica incontrerà difficoltà immense, sicchè, non mi sento, onorevole signor Presidente, di votare una disposizione così strampalata e così poco...

PRESIDENTE. Mi pare che ella non abbia neppure ascoltato quello che si è detto. Io ho letto abbastanza chiaramente l'articolo 3. Lo rileggo e vedrà che non v'è niente di quello che lei dice. « In caso di prima nomina i vincitori di un concorso che rifiutino la residenza loro offerta (la residenza loro offerta, perchè così è stato cambiato) decadono dal diritto di essere nominati (questo è quello che propongono Ministero e Commissione, e vi aggiungono): salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 5 ».

FULCI NICOLÒ. Ma tutto questo può portare...

PRESIDENTE. Ma tutte le leggi di questo mondo sono fatte così.

FULCI NICOLÒ. Senta, signor Presidente, con tutta la deferenza che ho per lei, io dico che tutto questo non risponde al pensiero di chi propose l'emendamento, che è anche pensiero mio, e l'emendamento



ha questo intendimento: quando un professore non vuole andare alla residenza che gli è stata assegnata, se ne vada magari a casa, perchè non è logico che si debba aspettare per degli anni i comodi di un professore il quale mandato ad una residenza cerca tutti i modi per non andarvi.

PRESIDENTE. Ma quale è questo emendamento di cui parla?

FULCI NICOLÒ. Quello Zerboglio.

CREVARO, *relatore*. L'interpretazione che ella dà a questo emendamento è un pensiero suo.

FULCI NICOLÒ. Ma è la verità. Ella ha un po' questo difetto, ella crede che quando una cosa la crede lei la debbano credere tutti.

CREVARO, *relatore*. Tutti l'abbiamo questo difetto.

FULCI NICOLÒ. L'emendamento Zerboglio, in altri termini è questo: il professore che, nominato, si rifiuta di raggiungere la residenza decade dal diritto della nomina.

PRESIDENTE. Ma vi è stata una modificazione: invece di « residenza assegnata » è stato detto « residenza offerta ».

FULCI NICOLÒ. Mi pareva che tutto ciò non stesse d'accordo col terzo comma dell'articolo 5; e siccome la Commissione era d'accordo con me, mi pareva che dicessi cosa esatta.

MANTICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ha capito che il suo emendamento non è accettato e che non posso dare facoltà di parlare!

MANTICA. Il ministro ha proposto una cosa nuova, ed ella deve quindi darmi facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ma che! Io non le posso dar facoltà di parlare perchè non vi è nessuna cosa nuova: ella non ha che questo emendamento, e l'ha già svolto.

MANTICA. Ma il ministro ha proposto una modificazione.

PRESIDENTE. Il ministro non ha accettato il suo emendamento, ecco tutto! Ha proposto una aggiunta al suo articolo.

MANTICA. Scusi, c'è un equivoco.

PRESIDENTE. Ma che equivoco! Lei oterà contro.

Lei, onorevole Mantica, è un deputato quale sa che non si possono fare discorsi vuol discorrere...

CORNAGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CORNAGGIA. Anche a me aveva fatto impressione il soverchio rigore di questo

articolo terzo, il quale pronunzia la decadenza assoluta di un professore che non abbia accettato la sede (offertagli, o assegnatagli, è indifferente).

L'onorevole ministro, che, come si vede, condivide anch'egli l'idea che sia eccessiva questa disposizione, si è richiamato al terzo comma dell'articolo quinto, dicendo: ma guardate che là v'è un temperamento. Questo temperamento però, allo stato della legge, nella dizione attuale, non è applicabile perchè si parla di vincitori i quali concorrono per la cattedra preferita. E opportunamente l'onorevole ministro ha detto di richiamarlo qui. Ma prima di tutto è una disposizione che riguarda un altro caso, e quindi non so come si possa richiamarla qui. E poi vi è anche un'altra contraddizione stridente, perchè si dice nello stesso articolo, che se è nominato, decade dalla nomina, ma altrimenti non è decaduto dalla nomina.

Mi rimetto a quello che dirà l'onorevole ministro.

Così è giusto quanto ha detto l'onorevole Fulci; noi facciamo una legge che non dirò anch'io strampalata; però c'è la contraddizione che noi consente.

PRESIDENTE. Scusi, se si parla di un'altra sede, non c'è contraddizione.

Voci. C'è, c'è.

CREVARO, *relatore*. Il ministro sopprimeva le parole: « In caso di prima nomina » e faceva l'aggiunta: « Invece... »

L'articolo, così concepito non presenta le contraddizioni che furono rilevate. Invece la Camera non ha fermato l'attenzione sopra la soppressione della prima frase. Ritengo però che per semplificare l'articolo e ricondurlo alla forma che è desiderata da tutti gli oratori, e dal Ministero, bisogna concepirlo nella forma proposta dalla Commissione coll'emendamento Zerboglio, che mi pare più formale che sostanziale.

Lo rileggo:

« In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutano le residenze loro offerte, decadono dal diritto di essere nominati ». E basta.

Una voce a sinistra. Ma questo era l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo terzo nella forma testè proposta dall'onorevole relatore.

Lo rileggo:

« In caso di prima nomina i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro

offerte, decadono dal diritto di essere nominati».

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

#### Art. 4.

Gli'insegnanti non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda. In caso di pluralità di domande, si avrà speciale riguardo all'anzianità congiunta al merito.

Alle sedi vacanti non richieste da nessun insegnante, si provvede con prime nomine.

Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Su tutti i trasferimenti sarà udito il parere della Sezione del Consiglio superiore di cui all'articolo 16, e nel decreto dovrà dirsi se il parere sia stato o no favorevole.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si faranno al principio dell'anno scolastico, e si pubblicheranno, almeno due mesi prima del cominciamento di questo, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Cottafavi, ella non insiste, non è vero, nella sua aggiunta?

È un articolo aggiuntivo.

COTTAFABI, Scusi, dal momento che mi interroga permetterà che io risponda.

È un articolo aggiuntivo, e non comprendo perchè non si voglia riconoscere la connessione della cosa. Certo che si tratta anche di professori di prima nomina. Ora chi crede giusto che un professore di prima nomina, privo assolutamente di mezzi, da Belluno nominato a Bivona in Sicilia, non debba essere fornito dei mezzi necessari per andare laggiù? Sarebbe quasi un costringerlo a rifiutare. Si tratta di accettare il principio, senza determinare per ora la misura.

Noi vogliamo sollevare le condizioni degli insegnanti, e quando siamo per votare delle disposizioni che potrebbero essere a loro favore cominciamo a fare delle questioni di forma senza badare alla sostanza. Se la forma della mia aggiunta può sembrare a taluno non perfettamente adatta al contesto, la si modifichi, ma io intendo che su questa massima si voti.

Dieci deputati hanno firmato la mia aggiunta, quindi intendo che su questa venga portata la votazione.

Avverto poi una cosa: che noi abbiamo visto professori di prima nomina costretti a chiedere sussidi al Ministero. Tutto ciò contrasta con la dignità dell'ufficio di professore, che non ne ha colpa quando la necessità s'impone.

PRESIDENTE. Ma lo abbiamo capito perchè lei ha già svolto il suo emendamento soltanto questo involge una questione finanziaria!

COTTAFABI. Mettano: « sotto forma di indennità ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo che è così concepito: (*Interrogazioni*).

FERRI GIACOMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

FERRI GIACOMO. Sulla aggiunta dell'onorevole Cottafavi.

PRESIDENTE. Parli pure.

FERRI GIACOMO. Per togliere i professori nuovi nominati dalla necessità di cominciare la carriera con enormi sacrifici o con debiti; perchè il provvedimento risponda al bisogno e per togliere anche la ragione, per la quale il ministro ora dissente dalla proposta Cottafavi, propongo questo emendamento: « Ai professori di nuova nomina sarà pagata una conveniente indennità trasferita per raggiungere la sede ».

PRESIDENTE. Ma qui non si parla di indennità. L'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cottafavi stabilisce che siano accordate le riduzioni ferroviarie ai professori affinchè possano raggiungere la sede cui sono destinati.

COTTAFABI. Si potrebbe dire: « sarà accordata una indennità ».

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, scriva la sua proposta.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Cottafavi di non insistere nel suo articolo aggiuntivo. Posso promettere che, dovendosi discutere fra pochi giorni alla Camera il disegno di legge circa le condizioni economiche dei professori, sarà allora il momento di trattare questa questione; e è chiaro che allora terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Cottafavi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFABI. Non ho difficoltà di acc

re al desiderio espresso dall'onorevole ministro. Ma intendiamoci bene: s'intende che alla massima siamo tutti di accordo, e quindi non ci potrà essere discussione, tanto che la proposta verrà dal ministro.

Prendo dunque atto di tale promessa.

PRESIDENTE. E così l'onorevole Cotravi ritira l'articolo aggiuntivo.

Rileggo perciò l'articolo quarto:

« Gli insegnanti non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda. In caso di pluralità di domande, avrà speciale riguardo all'anzianità contenuta al merito.

« Alle sedi vacanti non richieste da nessun insegnante, si provvede con prime nomine.

« Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne sia domanda.

Su tutti i trasferimenti sarà udito il parere della Sezione del Consiglio superiore di cui all'articolo 16, e nel decreto dovrà dirsi se il parere sia stato o no favorevole.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si faranno al principio dell'anno scolastico, e si pubblicheranno, almeno due mesi prima del cominciamento dell'anno, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. »

L'ultimo comma rimane soppresso. Ha l'onorevole ministro la cortesia di parlare l'onorevole Squitti.

QUITTI. A me sembra che questa legge vada indebolendo per via; e ne è prova l'articolo quarto.

Io ammiro la serenità con cui ella, onorevole ministro, assiste al suo completo testamento; perchè l'articolo quarto di questa legge riesce appunto a togliere al ministro la sua più effettiva facoltà, per la quale il ministro diventerà semplicemente un grande consulente legale.

Ma io domando ai giuristi della Commissione: quando togliete in questa maniera così brusca i poteri a chi sta a capo dell'Amministrazione, non è, almeno, un dovere di garantirlo? Ora, con questo articolo il ministro non è punto garantito. In tutto queste sono leggi di importanza molto maggiore di quanto si possa immaginare; ed in queste leggi la forma deve essere molto studiata.

L'articolo 4 prescrive: « Gli insegnanti non possono di regola essere trasferiti... »

Ma chi ha una certa abitudine della interazione delle leggi, sia nella cattedra,

sia nel foro, raramente ha visto concepito un articolo di legge con queste parole: *di regola*. Essa rassomiglia precisamente al disegno di legge di un giurista, i cui articoli finivano sempre con un *ecc. ecc.* Allora si disse che questa non era una legge, perchè negli *eccetera* poteva esserci precisamente il contrario di quello che nella legge era stato disposto. Ebbene; con le parole *di regola*, il ministro potrebbe fare precisamente il contrario di tutto quello che è stabilito nell'articolo.

E poi, onorevole ministro, bisogna fare a questo proposito un'osservazione di ordine più elevato. Voi, permettetemi il paragone un po' pedestre, voi prendete questi professori secondari, specialmente quelli di cui ora volete consolidare lo stato giuridico, e li rendete come poveri contadini vestiti da grandi di Spagna. Garanzie enormi, ma posizione economica misera e non corrispondente a quell'altissima considerazione giuridica che volete dar loro con questo disegno di legge. Nientemeno che le garanzie sarebbero superiori a quelle dei magistrati.

E allora io domando: perchè gli altri funzionari dello Stato non debbono godere le stesse garanzie? Se verrà in discussione un disegno di legge per tutti gli impiegati civili, allora potremo discutere l'importante questione di diritto costituzionale, se, cioè, i ministri debbano avere i poteri, che hanno avuto finora, o se non debbano più averli. Ma non potete così di straforo, di sorpresa per la Camera, discutere di una questione di così grave momento, che riguarda il nostro diritto pubblico interno.

Ma non solo questo; qui c'è un elemento completamente nuovo; nientemeno che quando si deve prendere questo gravissimo provvedimento di mandare un professore, per esempio, da Bivona a Girgenti, questo trasferimento decretato d'ufficio « non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio ».

Che cosa s'intende per queste specificate ragioni di servizio le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda? Io credo che tutti faranno questa domanda, perchè il desiderio di discutere non è certamente poco sviluppato negli insegnanti. E poi si aggiunge: « Su tutti i trasferimenti sarà udito il parere della sezione del Consiglio superiore, di cui nell'articolo 16, e nel decreto dovrà dirsi se il parere sia stato favorevole o no ». Anche questa è una

novità. Io ho sempre udito dire che, quando un corpo è semplicemente consulente, l'autorità deliberante ha al massimo l'obbligo di dire: « udito il parere » oppure « dietro concorde parere » ma non esprime se il parere sia anche contrario. Questa è una formula nuova che viene introdotta in questa legge.

Poi viene l'ultimo comma...

Voci. È soppresso.

SQUITTI. Meno male: ma io non soltanto questa soppressione vorrei: ma quella di tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Io parto da un principio assolutamente opposto a quello sostenuto dal collega Squitti.

Io non posso che dar lode ad un ministro (ed in questo caso i ministri sarebbero due, quello che ha proposto la legge, e il presente ministro che l'accetta) il quale cerca di disciplinare questa materia, facendo in modo che all'arbitrio sia sostituita sempre la legalità.

SQUITTI. Ma che arbitrio! È arbitrio l'irresponsabilità, mentre il ministro deve essere responsabile!

COMANDINI. È molto facile dire che al ministro deve essere lasciata questa ampia facoltà e che il ministro non ne abuserà. Ma spesse volte può avvenire che, anche indipendentemente dal buon volere del ministro, si abusi di questo potere, che il ministro avrebbe senza controllo, per cui, per una ragione di servizio che può essere inventata, si può trasferire un insegnante. Ora io dico che, quando in una legge si cerca di precisare le norme per le quali un insegnante non possa essere traslocato *ad libitum* di un ministro, si fa una cosa buona.

Il ministro non è con ciò spodestato, ma mostra di avere delle sue facoltà un vero e legittimo concetto.

Sono però d'accordo col collega Squitti nel ritenere che questa legge sia molto importante; perchè noi discipliniamo qui una materia molto delicata. E se c'è qualche cosa che ci debba dolere nella discussione di questa legge, è che, essendo cambiato il ministro, siamo forse costretti molte volte, dopo di aver parlato su di un articolo, ad udire che il ministro, che ha anche i suoi concetti personali, all'ultimo momento presenta modificazioni, che possono riuscire qualche volta una novità, e possono cambiare taluni principi della legge.

Del resto, in questo articolo quarto non

c'è nulla che non possa essere accettato dalla Camera. Anzi io vorrei qualche cosa di più; vorrei che fosse ripristinato l'ultimo comma che la Commissione ha soppresso, perchè, come per molti altri funzionari dello Stato, vi si sancisce la possibilità di ricorso, che viceversa non vi è mai stata per gli insegnanti. (Interruzioni).

VALERI, della Commissione. C'è la legge generale, e perciò è stato soppresso.

COMANDINI. Ma allora potrebbe darsi che gli egregi colleghi della Commissione abbiano soppresso questo comma in una convinzione, che potrebbe essere errata, nella convinzione, cioè, che agli insegnanti sia riservato questo diritto di ricorso. Vedo l'onorevole relatore accennarmi di sì; ma sarei lieto che mi indicasse l'articolo nel quale si trova.

CREVARO, relatore. Glielo indicherò a suo tempo.

COMANDINI. Io non l'ho trovato così come era espresso nell'ultimo comma dell'articolo 4; e potrebbe darsi che egli dicesse una cosa che può non essere perfettamente giuridica; perchè alla sua mente di cultore della pedagogia debbo inchinarmi, ma egli dovrà ammettermi che, non si può possedere tutto lo scibile, e che qualche volta può accadere che non sia perfettamente giuridica una sua osservazione.

CREVARO, relatore. Per la parte giuridica, questa legge fu fatta dall'onorevole Ferraris, ora ministro, che in diritto ha qualche competenza.

SQUITTI. Questi sono fatti interni, dei quali la Camera non ha ragione di occuparsi.

COMANDINI. Credo quindi che questa disposizione debba essere mantenuta, perchè diversamente sarebbero assolutamente inutili tutte le altre sanzioni, che sono scritte in tutto il resto dell'articolo. Infatti dire al ministro: voi non potete trasferire; dire, anzi, qualche cosa di più e cioè che in ogni trasferimento deve essere dichiarato se la Sezione del Consiglio superiore sia stata favorevole, o no, per privare poi l'insegnante del diritto di ricorrere quante volte, malgrado questo parere, il ministro voglia fare una cosa, che l'insegnante reputi contraria alla legge, è, ripeto, sancire un eccesso di potere per parte del ministro. Per esempio, nella pratica ci andiamo accorgendo da qualche mese a questa parte che il Parlamento ha istituito alcune Commissioni superiori della beneficenza per tutelare le Opere pie; ma non si è decretata alcuna

sanzione, per cui questi organi abbiano un potere realmente efficace, e di qualche valore pratico. Non so se l'ultima parte dell'articolo 18 si possa realmente adattare all'articolo 4. Rispetto l'ingegno giuridico dell'onorevole Ferraris; ma poichè non credo che al Ministero della pubblica istruzione ci siano leggi stolidi, dovrei dire, se valesse l'autorità dei maestri, che, dal momento che il ministro Orlando (che è un altro valoroso giurista, per cui tante volte si è detto in questi giorni: *maximus in folio, minimus in solio*) (*Si ride*) aveva posto l'ultima parte dell'articolo 4 e poi anche il capoverso dell'articolo 18, la ragione vi doveva essere. Ora nel capoverso dell'articolo 18 è compresa la facoltà di ricorrere, anche nei casi di trasferimento di sede, quando vi sia un eccesso di potere o una violazione di legge? Questa è la questione. Se il ministro e il relatore dichiareranno di modificare l'articolo 18 nel senso di includervi la possibilità di questo ricorso, allora le mie osservazioni non avranno più ragion d'essere, avremo perduto qualche minuto di tempo per le condizioni specialissime in cui ci roviavamo discutendo questa legge. Ma io insisto perchè una sanzione di questa natura sia posta, o nell'articolo 18, o in qualche altra parte della legge.

PRESIDENTE. Rimetteremo il seguito di questa discussione ad altra seduta.

Mi permetto di esprimere un desiderio a tutti coloro, i quali si interessano a questa legge; la quale, secondo la mia coscienza, rappresenta per la Camera un impegno d'onore... (*Benissimo!*)

Voci. Siamo tutti d'accordo!

PRESIDENTE. Si potrà modificarla in molte sue parti; ma, lo ripeto, bisogna conurla in porto, perchè si tratta di un impegno d'onore. Desidererei adunque che coloro i quali s'interessano a questa legge, presentassero le nuove eventuali proposte in tempo in modo che io le possa esaminare e coordinare, allo scopo di far procedere bene la discussione.

**discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 22 marzo al 5 aprile 1905.**

RUBINI, presidente della Giunta generale bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, presidente della Giunta generale bilancio. Domanderei che fosse discusso il disegno di legge inscritto nel numero 2 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, possiamo procedere alla discussione di questo disegno di legge, che non porterà via, certo, molto tempo.

Dunque l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante il periodo di sosta parlamentare dal 4 al 22 marzo e dal 22 marzo al 5 aprile 1905 ».

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

*Articolo unico.*

Sono convalidati i regi decreti del 5 e 30 marzo 1905 nn. 60, 61 e 62, e 115, coi quali furono autorizzate le seguenti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905, e cioè:

di lire 20,000 iscritte al nuovo capitolo n. 142 bis: « *Sussidi ai danneggiati dall'infortunio che ha colto Bari e i paesi vicini* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

di lire 100,000, iscritte al nuovo capitolo n. 159 ter: « *Saldo di spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis* » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

di lire 5,000, iscritte al nuovo capitolo n. 292 quinquies: « *Pagamento di numero 20 copie della riproduzione del Codice dei Trionfi di Petrarca, già offerto dal Governatore italiano al Presidente della Repubblica francese, le quali copie furono dal Governo italiano offerte in omaggio ai ministri francesi e alle Biblioteche e ad altri Istituti scientifici di Francia* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica;

di lire 3,000, in aumento al capitolo n. 110: « *Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi, traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio* » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio.

RUBINI, *presidente della Giunta generale del bilancio*. L'onorevole presidente ha avuto perfettamente ragione, come sempre, dicendo che questo disegno di legge non poteva dar luogo a larga discussione.

A me però incombe l'obbligo di riferire brevemente alla Camera quanto si è detto in proposito nella Giunta generale del bilancio, e che fu rilevato nella relazione.

È un'osservazione generica, la quale non colpisce affatto il ministro attuale, e nemmeno i predecessori, considerati personalmente, ma colpisce un sistema non lodevole: quello che, durante le vacanze parlamentari, anche le più brevi, si attinga al fondo di riserva per le spese impreviste con prelevamenti, i quali non rappresentano molte volte bisogni sorti al momento ed impreveduti, ma bisogni da tempo noti.

Ora questa abitudine non può passare inosservata da parte della Camera. La legge di contabilità è chiara, e d'altra parte sono chiari i motivi che l'hanno dettata, se il fondo delle spese impreviste è creato unicamente perchè durante la sospensione del lavoro legislativo al Governo non manchino i mezzi per far fronte alle necessità che sorgono al momento. Ma, come dissi, questo non è sempre il carattere che presentano tali prelevamenti.

Io era tenuto, poichè mi si fece formale precetto dalla Giunta, di rilevare un'abitudine che non si può conciliare con lo spirito, nè con la lettera della legge di contabilità.

Detto questo, però, la Giunta generale del bilancio ed il relatore hanno proposto di licenziare approvandolo il disegno di legge. Ed io prego la Camera che voglia suffragare la Giunta della sua approvazione, così, per quanto riguarda i rilievi, come per quanto riguarda la approvazione del disegno di legge. (*Benissimo*).

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole presidente della Giunta del bilancio delle sue osservazioni, che mi sembrano giuste.

La legge di contabilità di Stato prevede il caso in cui si debbano fare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, ma questo non deve avvenire che in casi veramente urgenti. Il Ministero terrà conto della savia osservazione, che per bocca dell'autorevole suo presidente la Giunta del bilancio ha fatte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione dell'articolo unico del disegno di legge, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 12.10.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia*

Licenziata per la stampa il 30 maggio 1905.